

COMUNE DI RIGNANO FLAMINIO

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Regolamento area delle Elevate Qualificazioni

Approvato con deliberazione n. del

Sommario

Art. 1 - Disposizioni generali	3
Art. 2 - Caratteristiche degli incarichi delle Elevate Qualificazioni.....	3
Art. 3 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico.....	3
Art. 4 - Retribuzione di posizione e di risultato	4
Art. 5 - Graduazione della retribuzione di posizione delle Elevate Qualificazioni	5
Art. 6 - Valutazione e retribuzione di risultato	5
Art. 7 - Incarico ad interim	6
Art. 8 - Revoca dell'incarico.....	6
Art. 9 - Orario di lavoro degli incaricati delle Elevate Qualificazioni	6
Art. 10 - Norme di applicazione e finali.....	7

Art. 1- Disposizioni generali

1. Con il presente regolamento si disciplinano i criteri per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di Elevata Qualificazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 16 e seguenti del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 16 novembre 2022.

Art. 2 - Caratteristiche degli incarichi di Elevata Qualificazione

1. Con il termine "incarichi di elevata qualificazione" si intendono le posizioni di lavoro di elevata responsabilità con elevata autonomia decisionale previamente individuate dalle amministrazioni in base alle proprie esigenze organizzative. Tali posizioni richiedono:

a. responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate, inclusa la responsabilità di unità organizzative; responsabilità amministrative derivanti dalle funzioni organizzate affidate e/o conseguenti ad espressa delega di funzioni da parte del dirigente, implicante anche la firma del provvedimento finale, in conformità agli ordinamenti delle amministrazioni;

b. conoscenze altamente specialistiche, capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo.

2. Le suddette posizioni di lavoro vengono distinti in due tipologie:

a. posizione di responsabilità di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b. posizione di responsabilità con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

Art 3 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico

1. Ai sensi dell'art. 19 comma 1 del CCNL 16.11.2022 i responsabili delle strutture apicali, secondo l'ordinamento organizzativo dell'ente, sono automaticamente individuati come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di Elevata Qualificazione.

Nell'ente, la struttura apicale è costituita dal Settore a cui è predisposto un Responsabile ai sensi dell'art. 109 comma 2 del d.lgs. 267/2000.

2. Gli incarichi di EQ sono affidati a dipendenti inquadrati nell'Area Funzionari ed Elevata Qualificazione, fatte salve le ipotesi di conferimento a dipendenti in Area Istruttori secondo la disciplina dell'art. 19 comma 2 CCNL 22/11/2022.

3. Il Sindaco individua i Responsabili apicali di Area/Settore in base al criterio di competenza professionale, tenendo conto delle caratteristiche dei programmi da svolgere e dei risultati conseguiti in precedenza, tra i dipendenti, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio provvedimenti disciplinari conclusi con sanzione superiore alla multa di importo pari a quattro ore di retribuzione o procedimenti penali passati in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione, in possesso dei seguenti requisiti richiesti anche alternativamente, :

- a) esperienza lavorativa maturata presso l'ente, oppure anche presso altri enti pubblici e/o aziende private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
- b) preparazione culturale correlata a titoli accademici (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti) relativi a materie concernenti l'incarico assegnato e capacità di gestione di gruppi di lavoro;
- c) attitudini di carattere individuale, capacità professionali specifiche in relazione alle funzioni spiccatamente gestionali da conferire;

4. Il Sindaco procede all'individuazione del dipendente con il profilo di competenza, anche motivazionale, più adatto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere cui conferire l'incarico di EQ, tramite comparazione dei profili dei dipendenti aventi i requisiti. L'incarico di EQ è attribuito con provvedimento del Sindaco, verificati il possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, nonché la valutazione curriculare, integrata, ove ritenuto necessario, da un colloquio individuale effettuato dal Sindaco. Il colloquio

individuale può riguardare uno o più dei seguenti aspetti, in relazione alla posizione da ricoprire :

- ambiti organizzativi e gestionali propri delle materie professionalmente trattate nel ruolo da ricoprirsì;
- profili motivazionali di partecipazione alla selezione;
- visione e interpretazione del ruolo;
- orientamento all'innovazione organizzativa, alla sburocratizzazione dei rapporti, allo snellimento delle procedure e alle relazioni con l'utenza;
- prefigurazione di azioni e comportamenti per l'assolvimento delle attribuzioni;
- lavoro di gruppo e processi motivazionali;
- valutazione delle prestazioni e del personale coordinato;
- conoscenze specifiche della posizione da ricoprire.

5. Il Sindaco provvede al conferimento dei singoli incarichi con provvedimento motivato.

6. Gli incarichi di EQ sono attribuiti di norma per un periodo non inferiore ad un anno e massimo di 3 anni e, comunque, non possono superare il mandato amministrativo del Sindaco che li conferisce. Il provvedimento che dispone un incarico di durata inferiore all'anno deve esplicitarne le ragioni.

7. Alla scadenza dell'incarico il mancato rinnovo non necessita di motivazione, tuttavia se la scadenza dell'incarico coincide con la scadenza del mandato del Sindaco o, qualora alla scadenza dell'incarico non venga confermato o nominato il nuovo responsabile, l'incarico si intende prorogato per massimo 45 gg.

Art. 4 - Retribuzione di posizione e di risultato

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare delle Elevate Qualificazioni è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2.L'importo della retribuzione di posizione, variabile da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 18.000,00 annui lordi per tredici mensilità, è determinato sulla base dei criteri generali stabiliti nel presente Regolamento.

3.Alla retribuzione di risultato è destinata una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni di Elevata Qualificazione previste dal proprio ordinamento, secondo criteri definiti in sede di contrattazione integrativa come previsto dall'art. 7 comma 4 lettera v) del CCNL Funzioni Locali 16/11/2022.

4.In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i trattamenti accessori previsti dell'art. 20 del medesimo CCNL.

Art. 5 - Graduazione della retribuzione di posizione delle Elevate Qualificazioni

1.Gli incarichi di EQ si distinguono per livello quali-quantitativo di funzioni e responsabilità, cui corrispondono altrettanti valori di retribuzione di posizione determinati nel rispetto dei limiti contrattuali. La Giunta, con propria deliberazione, tenuto conto delle risorse finanziarie previste in bilancio, sulla base della struttura organizzativa dell'ente, provvede a graduare il valore economico delle Elevate Qualificazioni.

2.La graduazione delle Elevate Qualificazioni avviene con il supporto del Nucleo di Valutazione applicando i criteri di cui all'Allegato "A" del presente regolamento.

3.La graduazione deve tenere conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna Elevata Qualificazione.

4.A ciascuna posizione di EQ viene attribuito un valore numerico equivalente alla somma dei valori riportati per ciascun fattore di valutazione. Il Punteggio minimo attribuibile è pari a 84 punti, l'importo massimo attribuibile si raggiunge con un punteggio di 300 o più punti. Ogni punto corrisponde ad un'indennità di 60 euro. L'indennità di posizione si ottiene moltiplicando la somma dei valori attribuiti per ogni posizione di Elevata qualificazione per tale importo. Nel caso che le risorse destinate alla retribuzione di posizione risultino limitate si applica il procedimento di cui al successivo comma.

5.La determinazione dell'importo dell'indennità di posizione, nel rispetto di limiti di cui all'art. 17 comma 2 del CCNL 2019/2021, avviene sulla base del budget stanziato nel

bilancio dell'Ente per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle EQ. Dall'importo complessivo viene detratta la quota destinata alla retribuzione di risultato. Ove la somma rimanente non garantisca l'applicazione delle previsioni di cui al comma precedente, l'individuazione degli importi economici corrispondenti ai punteggi calcolati viene determinato dividendo il monte delle risorse per la somma di tutti i punteggi attribuiti, ottenendo il valore del punto base e moltiplicando lo stesso per ogni singolo punteggio attribuito nella singola scheda secondo la seguente formula:

- Budget complessivo (BC)/Sommatoria punteggi (SP)=Valore punto base (VPB)
- Valore punto base (VPB)*Punteggio Elevata Qualificazione (PEQ)=Indennità di posizione di EQ attribuita alla singola EQ.

Nel caso di attribuzione della posizione di EQ a dipendenti appartenenti all'Area degli Istruttori, la retribuzione di posizione è assegnata nella misura di quella determinata in base alla sopra riportata metodologia.

L'istruttoria tecnica ai fini della proposta del punteggio di pesatura delle singole posizioni di EQ, in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione, è di competenza del Nucleo di valutazione.

Art. 6 - Valutazione e retribuzione di risultato

1. La valutazione della performance individuale dei titolari di incarico di Elevata Qualificazione è effettuata secondo le modalità previste dal vigente Sistema di misurazione e valutazione delle performance (SMIVAP).

2.L'Ente stabilisce, nel provvedimento di istituzione, le risorse da destinare alla retribuzione di risultato dei titolari di incarico di EQ in un importo non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le EQ istituite.

3.La retribuzione di risultato è riconosciuta a ciascun incaricato in relazione alla valutazione finale conseguita sulla base del vigente Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance.

4.I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Elevata Qualificazione sono oggetto di contrattazione decentrata, a cui si rinvia.

Art. 7 - Incarico ad interim

1.In caso di vacanza di una posizione di Elevata Qualificazione la responsabilità può essere attribuita ad interim ad altro dipendente già titolare di analogo incarico in servizio dell'Ente, previa verifica dei requisiti necessari per la copertura del ruolo.

2.Gli incarichi ad interim sono retribuiti attraverso la valorizzazione della retribuzione di risultato in base al sistema di misurazione e valutazione della performance, attribuendo un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione oggetto dell'incarico ad interim.

3.La Giunta avvalendosi del Nucleo di valutazione determina la percentuale tenendo conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito, nonché degli esiti della valutazione di performance individuale.

Art. 8 - Revoca dell'incarico

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere revocati con atto motivato:

- a. per intervenuti mutamenti organizzativi;
- b. in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

2.Nella ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientranti nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la posizione di EQ.

3.L'atto di revoca comporta:

- a. la cessazione immediata dall'incarico di EQ, con contestuale riassegnazione alle funzioni dell'Area professionale e del profilo di appartenenza;
- b. la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
- c. la non attribuzione dell'indennità di risultato.

4.Il soggetto competente alla revoca dell'incarico è il Sindaco il quale, nel caso di cui al comma 1 lett. b), prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca, dovrà acquisire in

contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.

Art. 9 - Orario di lavoro degli incaricati delle Elevate Qualificazioni

1. Al dipendente incaricato di Elevata Qualificazione è concessa, nell'ambito delle direttive emanate dall'Amministrazione, la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisce riferimento all'attuazione dei programmi.

2. Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.

Art. 10 - Norme di applicazione e finali

1. Il presente regolamento ha efficacia a far tempo dalla sua approvazione da parte della Giunta Comunale ed entrerà in vigore ad avvenuta esecutività del provvedimento di adozione.

Con l'entrata in vigore del presente atto cesseranno di avere effetto tutte le precedenti previsioni regolamentari vigenti nell'ente incompatibili con lo stesso.